

NORMATIVA INTERNAZIONALE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

- Convenzione relativa alla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale.
Parigi, 23 novembre 1972

Tra gli stati firmatari c'è, ovviamente, anche l'Italia.

E' entrata in vigore il 17 dicembre 1975; in Italia è stata recepita con la legge 184/77.


Gli obiettivi dichiarati sono quelli di instaurare un sistema di **protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale** di valore universale eccezionale assicurando, tra l'altro, interventi di assistenza finanziaria per gli stati che ne facciano richiesta. La convenzione istituisce un Comitato del patrimonio mondiale presso il quale vengono depositate una "Lista del patrimonio mondiale" redatta sulla base degli inventari sottoposti dagli stati parte (art. 11 paragrafo 1), e una "Lista del patrimonio mondiale in pericolo", relativa ai beni minacciati di distruzione o di profonda alterazione (art. 11 paragrafo 4).

- Dichiarazione internazionale dei diritti della "Memoria della Terra". Digne 1991

Il Documento, presentato dall'UNESCO a Digne nel 1991, riporta tra i punti principali, elencati di seguito, le direttive fondamentali per la **salvaguardia e la protezione degli ambienti naturali**, esortando tutte le autorità nazionali e internazionali competenti ad una presa di coscienza dell'unicità del Pianeta Terra, nella necessità di attuare politiche di geoconservazione in una visione di sviluppo sostenibile di livello mondiale.

Il documento recita come di seguito:

1. Così come la vita umana è considerata unica, è giunto il tempo di riconoscere l'unicità della Terra.
2. la Madre Terra ci sostiene; noi siamo legati ad essa, che rappresenta pertanto il legame fra tutti gli uomini per tutta la loro vita.
3. la Terra ha un'età di quattro miliardi di anni ed è la culla della vita, nel corso delle ere geologiche ha subito innumerevoli cambiamenti che hanno determinato la sua lunga evoluzione che ha condotto alla formazione dell'ambiente in cui viviamo attualmente.
4. la nostra storia e quella della terra sono inseparabili; le sue origini e la sua storia sono le nostre, il suo futuro sarà il nostro futuro.
5. La superficie della terra è il nostro ambiente, esso è diverso non solo da quello del passato, ma anche da quello del futuro. Adesso noi siamo compagni della terra e suoi guardiani soltanto momentanei.



6. Come un vecchio albero conserva la registrazione della sua vita, la terra mantiene le "memorie" del passato scritte nelle sue profondità e nella sua superficie, nelle rocce e nel paesaggio; questa sorta di registrazione può anche essere tradotta.

7. Dobbiamo stare attenti alla necessità di proteggere il nostro patrimonio culturale, le "memorie" del genere umano. E' giunto il momento di proteggere il patrimonio naturale e l'ambiente fisico, perché il passato della terra non è meno importante di quello dell'uomo. E' ora per noi d'imparare a conoscere questo patrimonio e quindi leggere questo libro del passato, scritto nelle rocce e nel paesaggio prima del nostro avvento.

8. l'uomo e la terra formano un patrimonio comune. Noi e i governi siamo soltanto custodi di quest'eredità. Tutti gli esseri umani debbono capire che il più piccolo danno arrecato può mutare, distruggere o produrre danni irreversibili. Ogni forma di sviluppo dovrebbe rispettare le singolarità di quest'eredità.

9. I partecipanti al I Convegno Internazionale sulla Conservazione del nostro patrimonio geologico, che ha visto la partecipazione di più di 100 specialisti, provenienti da più di 30 nazioni, chiedono urgentemente a tutte le autorità nazionali e internazionali di dare pieno appoggio alla necessità di tutela del patrimonio della nostra Terra, e di proteggerlo con tutte le misure legali, finanziarie e organizzative che potrebbero essere necessarie.

- Convenzione per la protezione delle Alpi. Salisburgo (12 giugno 1991)

Sottoscritta da Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Liechtenstein.

Tale risoluzione è stata approvata dal Parlamento europeo, e detta misure di protezione degli habitat naturali e seminaturali delle Alpi interessate dalla crescente espansione del turismo estivo ed invernale.

Questa prevede la stesura di protocolli di attuazione sui seguenti temi di interesse: **pianificazione territoriale**, qualità dell'aria, **difesa del suolo**, idroeconomia, **protezione della natura e tutela del paesaggio**, agricoltura, foreste, trasporti, **turismo**, energia e rifiuti, popolazioni e cultura.

- .Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Nella considerazione che: *la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la **conservazione degli habitat naturali** e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità, si dichiara che: lo scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato (art.2 comma1).*



Recepita in Italia con la legge 357/97, ha come obiettivo quello di garantire, nel territorio della Comunità europea, la conservazione e la salvaguardia della biodiversità, adottando quelle misure necessarie per mantenere e ripristinare gli **habitat naturali**.

NORMATIVA NAZIONALE

La normativa nazionale attualmente in vigore non fa riferimento, nello specifico, alla tutela e gestione dei “geotopo” o “geositi”, ma gli strumenti legislativi applicabili alla tutela del patrimonio geologico sono da ricercare nella più vasta categoria di leggi e decreti che disciplinano il vincolo su specifici oggetti ambientali e naturali, l’istituzione di parchi e riserve, la tutela del suolo, l’elaborazione di piani territoriali e/o paesistici (PTP, PRS, PUT).

La legislazione nazionale che si occupa di geoconservazione è la seguente:

- Legge del 1 giugno 1939, n. 1089

Tutela delle cose di interesse artistico e storico.

Tutela le cose mobili e immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, tra cui “le cose che riguardano la paleontologia, la preistoria e le civiltà primitive”. L’organo preposto al controllo è il Ministero per i beni culturali e ambientali, che vigila sulla conservazione di tali siti (art. 6), ne preserva il godimento al pubblico (art. 7) e provvede ad opere necessarie alla conservazione (art. 14 comma 1).

E’ una normativa che comprende la tutela di beni di diversa natura (architettonici, storici, militari, naturali), e come tale, risulta molto generica oltre che ovviamente obsoleta.

Tra i beni immobili sono considerati oggetto di tutela i **siti geo-paleontologici e geo-archeologici**, ovvero quei soli siti in cui una valenza di tipo geologico fa da supporto ad un bene archeologico o paleontologico primario.

- Legge del 29 giugno 1939 n. 1497

Ha come argomento la protezione delle sole bellezze naturali.

Vengono quindi considerati soggetti a tutela tra gli altri: “1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezze naturali o di **singolarità geologica**, 4) le **bellezze panoramiche**



considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze” (art. 1).

Per la protezione delle bellezze panoramiche, il criterio di individuazione e selezione a cui si fa riferimento è quello estetico-inuitivo, mentre per le singolarità geologiche il criterio adottato è scientifico, come precisa il decreto che segue.

- R.D. del 3 giugno 1940, n. 1357

E’ il regolamento per l’applicazione della Legge 1497/39.

Il presente decreto sottolinea quale sia il criterio che soddisfa la valutazione dei beni di natura geologica: “la **singolarità geologica** è determinata segnatamente dal suo **interesse scientifico**” (art. 9).

Estende la tutela delle bellezze naturali e singolarità geologiche (art.1 numero 1) a: “*quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità*”

A tutela delle emergenze (geologiche e paesaggistiche) così individuate, può essere disposta l’attuazione di un piano territoriale paesistico (Legge 1497/39, art. 5) in cui vengono stabilite (art. 23): “1) *le zone di rispetto; 2) il rapporto tra aree libere e aree fabbricabili [...]; 3) le norme per i diversi tipi di costruzione; (4) la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati; 5) le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora*”.

- D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616

Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.

Il presente decreto trasferisce a province, comuni e comunità montane alcune funzioni amministrative prima di competenza del solo stato (art. 1, art. 2).

Tra queste: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; **assetto ed utilizzazione del territorio** (art. 3).

Legittima le regioni ad intervenire in materia di **difesa ecologica e tecnologica dell’ambiente**.



- Legge dell'8 agosto 1985, n. 431 (o Legge Galasso)

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

Propone delle integrazioni all'art. 82 del D.P.R. 616/77 riguardo le categorie di beni sottoposti a vincoli paesaggistici.

Con la presente normativa si attua un'evoluzione culturale nella disciplina paesaggistica. Viene abbandonato il criterio estetico (legge n° 1089/39), per lasciare il posto ad un'approccio di tipo sistemico. Il bene geologico, prima soggetto a tutela "statica", diviene oggetto di una tutela "dinamica", fatta di divieti, ma anche di gestione territoriale per mezzo dei piani urbanistici territoriali. Vengono così identificate 11 categorie ben distinte di **beni naturalistici-ambientali**. Tra questi, quelli a rilevante carattere geomorfologico: a) territori costieri; b) territori contermini ai laghi; c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua; d) montagne; e) ghiacciai e circhi glaciali; i) zone umide; j) vulcani.

Viene inoltre affidato alle Regioni il compito di redarre i Piani Paesistici, ai fini di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio, tenendo in particolare considerazione i valori paesistici e ambientali (art. 1bis).

- Legge dell' 8 luglio 1986 n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

La presente normativa istituisce il **Ministero dell'ambiente** e gli attribuisce funzione di indirizzo e di coordinamento nel settore ambiente, che risulta essere quindi, anche organo di riferimento in materia di gestione e tutela dei geotopi. *È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali [...] nonché la **conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale** nazionale e la **difesa delle risorse naturali** (art. 2); Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente [...] (art. 3).*



- Legge del 18 maggio 1989 n.183

La "Legge sulla Difesa del Suolo" e unificazione dei Servizi Tecnici nazionali.

Tra le finalità si vuole assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la **tutela degli aspetti ambientali** ad essi connessi (art. 1 comma 1).

Per perseguire gli scopi dichiarati la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione (art. 1 comma 2).

Si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei Servizi Tecnici disciplinando: l'ordinamento dei Servizi Tecnici Nazionali ed i criteri generali di organizzazione, i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei Servizi Tecnici Nazionali, i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio l'ordinamento dei Servizi Tecnici Nazionali ed i criteri generali di organizzazione, i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei Servizi Tecnici Nazionali.

Secondo l'articolo 9 comma 2, I Servizi Tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. L'obiettivo perseguito è la conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni.

- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Per quanto riguarda le aree protette, in Italia, il quadro normativo di riferimento è la presente legge tra le cui finalità (Titolo I) sono dichiarati appartenere al patrimonio naturale **“le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante carattere naturalistico e ambientale”**.

Per tali ambienti le finalità perseguite sono di: conservazione di specie animali, vegetali, di **singolarità geologiche**, di formazioni paleontologiche, [...] **di valori scenici e panoramici, di processi naturali** [...] (art 1 comma 3 punto a); applicazione dei metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale (art.1, comma 3, punto b); promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica



[...], di attività ricreative compatibili (art.1, comma 3, punto b); promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili (art 1, comma 4).

Tra le categorie di beni ambientali anche le “**formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi** [...]” risultano essere parte integrante nella tutela dei parchi nazionali.

Con la presente normativa si sottolinea quindi la necessità di tendere ad una tutela attiva del territorio, realizzabile tramite politiche di sviluppo sostenibile, facilitando l’integrazione tra uomo e ambiente naturale, promuovendo la sperimentazione di attività socio-economiche compatibili. In aderenza con gli indirizzi stabiliti a livello comunitario sulla protezione della natura.

NORMATIVA REGIONALE

- Legge del 5 dicembre 1977 n. 56 e modifiche (Legge n. 70/91)

Tutela ed uso del suolo.

La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalita (art. 1):

- 1) la crescita della sensibilita' e della cultura urbanistica delle comunita' locali;
- 2) la **conoscenza del territorio** e degli insediamenti in tutti gli **aspetti: fisici**, storici, sociali ed economici;
- 3) la **salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale** in genere e, in particolar modo, **dei beni ambientali** e culturali.

Per conseguire tali fini e nell’ambito di processi di pianificazione territoriale predispone la stesura di Piani Territoriali (art. 4).



- L.R. 2 novembre 1982, n. 32

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

*La Regione interviene nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazione, recupero e ripristino di aree degradate, [...] regola interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la **conservazione del patrimonio naturale** e dell'assetto ambientale (Titolo I art. 2).*

Inoltre è di competenza della Regione svolgere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato (titolo I art. 3); come pure promuovere e sostenere ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonché per una **razionale gestione delle risorse ambientali** (titolo I art. 4). Con la legge 32/82 Viene istituito (art. 34) un organo consultivo che ha competenza sulle problematiche ambientali: “il Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale”.


- L.R. del 3 aprile 1989 n. 20

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici

Il fine di difendere il paesaggio e l'ambiente, viene perseguito esercitando la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e paesistici mediante azioni e strumenti di tutela diversificati.

Con questa legge la Regione attua la **tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici** (art. 2 comma 1) attraverso: la promozione di studi e ricerche al fine di una ricognizione sistemica dei beni presenti sul territorio, l'istituzione di parchi e riserve naturali, la formazione dei Piani Territoriali, Piani Paesistici, Piani di Assestamento Forestale e Piani Naturalistici.

Istituisce inoltre la “Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, che svolge opera di consulenza per la Giunta e il Consiglio regionale in materia di beni ambientali (art. 8).



- L.R. del 22 marzo 1990 n. 12

Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia)

Le aree protette vengono istituite “*Al fine di **conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente**, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici*” (art. 1 comma 1).

Il Piano regionale delle aree protette viene redatto, “*in armonia con le indicazioni della Comunità Economica Europea, con l'obiettivo di sottoporre a tutela una adeguata superficie del territorio regionale in relazione alle **condizioni ambientali e naturali** dello stesso.*” (art. 2 comma 2).

Vengono enunciati alcuni divieti basilari in vigore nei territori di competenza delle aree protette, tra cui: *a) aprire cave; c) effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; d) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali* (art. 3).

I territori sottoposti a tutela (art. 5), in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni, sono distinti tra Parchi naturali (per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo) e le Riserve naturali (per la protezione di uno o più valori ambientali). Queste ultime vengono ulteriormente suddivise in: Riserve naturali integrali (per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico); **Riserve naturali speciali** (per particolari e delimitati compiti di conservazione: biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, **geologica**, archeologica, etnologica); Riserve naturali orientate (per la conservazione dell'ambiente naturale); Aree attrezzate (con finalità di tutela e fruizione del patrimonio naturalistico); Zone di parco o Zone di salvaguardia, (con finalità di graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela dei Parchi e delle Riserve naturali e le aree circostanti); Biotopi.



- Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

Testo unico delle leggi sulla montagna.

*La Regione Piemonte, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione **all'ambiente naturale** e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane (art. 1).*

A tale scopo vengono costituite le Comunità Montane (art. 5), quali Enti locali con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana e l'esercizio associato delle funzioni comunali. Inoltre la Comunità Montana: concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla **difesa del suolo ed alla difesa ambientale** (art. 9).